COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

77.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409);

Piro ed altri: Nuove disposizioni in materia di indennità di contingenza (4538) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente, Relatore* 3, 5, 6

Cavicchioli Andrea 5

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4, 6

Ghezzi Giorgio 4

Sapienza Orazio 5

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4652) 6

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Ghezzi ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409); Piro ed altri: Nuove disposizioni in materia di indennità di contingenza (4538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ghezzi, Minucci, Bassolino, Pallanti, Alinovi, Samà, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Lucenti, Pellegatti, Rebecchi, Picchetti: « Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita »; Piro, Cavicchioli, Rais, Noci: « Nuove disposizioni in materia di indennità di contingenza ».

Ricordo che durante l'esame in sede referente della proposta di legge n. 4409, avviato il 7 febbraio 1990 e proseguito il 15 febbraio, il Comitato ristretto appositamente costituito ha provveduto all'elaborazione di un nuovo testo del quale la Commissione in sede plenaria ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, trasferimento che è stato completato con l'avvenuta assegnazione in sede legislativa deliberata dall'Assemblea in data odierna.

Ricordo inoltre che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 27 febbraio, parere favorevole con la seguente osservazione: « Si fa presente l'opportunità di prevedere il pieno recupero della svalutazione monetaria della retribuzione, che costituisce debito di valore e non di valuta ». La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in data 5 aprile 1990.

Avverto che la proposta di legge n. 4538 è stata assegnata in sede legislativa per abbinamento alla proposta di legge n. 4409.

In sostituzione del relatore, momentaneamente assente, riferirò io stesso sul contenuto del nuovo testo della proposta di legge n. 4409, che consta di un articolo unico suddiviso in due commi. Nel comma 1 si provvede a prorogare, fino alla data del 31 dicembre 1991, le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In particolare, la sopracitata legge n. 38 dispone, a partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989, che i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedono meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986. Quest'ultimo decreto, recettivo dell'accordo intercompartimentale del 18 dicembre 1985, prevedeva per il pubblico impiego un nuovo metodo di in-

dicizzazione salariale le cui linee di fondo possono essere sintetizzate nel seguente modo. In primo luogo, dal meccanismo « a punti » si passa ad un meccanismo « a percentuale », che assume però come retribuzione « imponibile » – soggetta, cioé, a rivalutazione – solo una parte del trattamento retributivo (vale a dire, la somma delle due « voci » più importanti, che sono i minimi tabellari previsti dai contratti collettivi per ciascun livello di inquadramento e l'indennità di contingenza già maturata).

In secondo luogo, le percentuali di rivalutazione sono due, tra loro diverse, perché viene rivalutata al cento per cento, e quindi integralmente sottratta agli effetti erosivi dell'inflazione, solo una prima « fascia » della così detta retribuzione imponibile, eguale per tutti i lavoratori ed equivalente, nel momento iniziale, all'importo prefissato di lire 580 mila, mentre la parte eccedente (cioé una seconda « fascia » di importo evidentemente variabile e maggiore per i lavoratori di qualifica più alta) viene indicizzata nella misura, assai inferiore, del 25 per cento.

In terzo luogo, l'indicizzazione opera mediante scatti semestrali.

In tal modo, vengono a determinarsi anche le nuove retribuzioni imponibili per lo scatto successivo, che infatti saranno date, a loro volta, dalla somma della vecchia retribuzione imponibile e dall'aumento della contingenza maturato in percentuale con lo scatto precedente.

Il comma 2 della proposta di legge n. 4409, modificato in sede di Comitato ristretto, stabilisce, inoltre, che vengano fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi stipulati successivamente alla modificazione nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.

Preannuncio, infine, la presentazione di un emendamento volto a sostituire, al comma 2, l'espressione « contratti collettivi » con quella più opportuna di « accordi interconfederali ». Ciò al fine non soltanto di ricondurre la disciplina di questa materia all'uso di strumenti più appropriati, ma anche di evitare la frammentazione della contrattazione (mi riferisco ad accordi conclusi da singole aziende a livello locale), che crea una situazione di anomalia, la quale successivamente richiede specifici interventi.

In conclusione, il provvedimento al nostro esame non innova la disciplina esistente nei confronti dei soggetti del settore pubblico e privato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il lavoro compiuto dal Comitato ristretto e la relazione del presidente hanno tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Ministero del lavoro, sia per quanto riguarda la proroga fino alla data del 31 dicembre 1991 (anziché del 1992) delle disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sia per quanto riguarda la salvaguardia delle condizioni che consentono di comprendere nell'ambito delle modifiche della struttura salariale la contrattazione della contingenza. Pertanto, a nome del Governo esprimo parere favorevole sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

GIORGIO GHEZZI. A nome del gruppo comunista esprimo consenso sul provvedimento al nostro esame, rispetto al quale dichiaro il nostro voto favorevole. Il testo è stato opportunamente modificato in sede di Comitato ristretto ed è altresì condivisibile la correzione proposta nell'emendamento preannunciato dal presidente, con il quale si prevede una dicitura più esatta con riferimento alla materia dell'indennità di contingenza, la cui disciplina non deriva da contratti collettivi di categoria ma da accordi interconfederali.

Va inoltre osservato che l'approvazione del testo in esame potrà evitare complicazioni sul piano applicativo, nonché su quello giudiziario, cui si dovrebbe altrimenti probabilmente ricorrere in se-

guito all'intrecciarsi tra fonte legislativa e fonte contrattuale.

Va sottolineato, infine, che con l'approvazione del provvedimento in esame non si innova rispetto alla normativa ricordata dal presidente, in particolare per quanto riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche, il cui trattamento è naturalmente sottratto alla contrattazione collettiva privata; tale precisazione appare importante con riferimento alla futura applicazione delle norme.

ORAZIO SAPIENZA. A nome del gruppo democratico cristiano, manifesto consenso sul testo elaborato dal Comitato ristretto, nonché sull'emendamento del presidente, teso ad evitare frantumazioni corporative che certamente nessuno di noi si augura nell'ambito di una materia delicata come quella dell'indennità di contingenza (o, come altrimenti definita, dell'indennità integrativa speciale).

Condivido, infine, il rilievo finale dell'onorevole Ghezzi, mirato ad evitare equivoci interpretativi e ad una corretta applicazione della disciplina in tutti i settori.

ANDREA CAVICCHIOLI. Dichiaro il consenso sul provvedimento del gruppo socialista, il quale ha per altro presentato direttamente una propria proposta di legge recante nuove disposizioni in materia di indennità di contingenza.

Condividiamo inoltre l'emendamento preannunciato dal presidente, che appare opportuno quale elemento di armonizzazione e di semplificazione in una materia particolarmente delicata sotto il profilo applicativo, come già osservato da qualche collega.

PRESIDENTE. Raccogliendo le osservazioni dei colleghi intervenuti, ribadisco che con il provvedimento in esame non si intende innovare la disciplina in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, ma solo prorogare al 31 dicembre 1991 norme già in vigore; il riferimento è non solo alla legge n. 38 del 1986, ma anche alla legge n. 37 dello stesso anno, la quale ultima riguarda il personale sottratto alla contrattazione privata, od il cui ambito è disciplinato da interventi legislativi.

Ho ritenuto opportuno sottolineare ulteriormente ciò, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi che potessero insorgere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo che sia scelta come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 4409, nel testo già approvato in sede referente. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: dei contratti collettivi *con le seguenti:* derivanti da accordi interconfederali.

1. 1.

Mancini.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ghezzi ed altri: « Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita » (4409):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 4538.

Hanno votato sì:

Alinovi, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Breda, Cavicchioli, Cimmino, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 1° marzo 1990.

Ricordo che nella seduta dell'11 aprile 1990 il relatore, onorevole Sapienza, ha svolto la relazione. Nel corso di quella seduta ho comunicato che è pervenuto il parere favorevole della Commissione cultura, mentre siamo ancora in attesa del parere della Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla relazione svolta dall'onorevole Sapienza.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 22 maggio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO